SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13/L

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. **5.**

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

06G0012

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2005, n. **290.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *Il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, hereinafter referred as the "Contracting Parties",

Acknowledging the benefits of on-going scientific and technological cooperation underway and the mutual interest in strengthening scientific and technological cooperation;

Desirous of enhancing industrial competitiveness of the two countries in global markets by way of new products and services based on appropriate joint scientific research and technological actions;

In supersession of the Science and Technology Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India signed at Rome on April 28, 1978;

Have agreed to conclude the present Agreement for Cooperation in Science and Technology as per details given below:

ARTICLE 1
(Aims)

The present Agreement aims at promoting scientific and technological cooperation activities in areas of mutual interest and benefit, on an equal basis, with support of both Contracting Parties, in compliance with legislation in force in the respective countries. Emphasis will be on catalyzing joint research and technology development initiatives that can lead to creation of new knowledge, products and services with appropriate protection of intellectual property rights.

ARTICLE 2
(Priority Sectors for Cooperation)

The Contracting Parties shall promote scientific and technological collaboration, both in basic sciences and those related to technology development, with special regard to following sectors:

Physics; Information Technology; Electronics and Civil Engineering; Telecommunications; Bio-medical Sciences; Micro and Nano-technology; Agriculture and Food Industry; Environment; Aerospace; Energy; Transport; Cultural Heritage, Conservation & Restoration Technologies; Design Engineering and Technology.

Any other sector, as may be agreed upon by the Contracting Parties.

Article 3
(Cooperation Activities)

Scientific and technological cooperation shall be implemented, within the available financial resources of each of the two Contracting Parties, by means such as:

(a) Exchange of scientific and technical information;
(b) Exploratory Mission of scientific delegations;
(c) Organization of joint workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest;
(d) Joint research projects involving exchange visit of scientific and technical personnel;
(e) Accessing and utilization of advanced research facilities;
(f) Advanced training collaboration;
(g) Establishment of joint research centres, joint research laboratories and joint centres of excellence;
(h) Virtual networking of scientific research laboratories and academia;
(i) Promotion of joint projects to be submitted to European Union and other International Organizations for funding.

Any other modality of cooperation, as may be agreed upon by the Contracting Parties.

Article 4
(Joint Committee & Program of Cooperation)

In order to coordinate implementation of the present Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for Scientific and Technological Cooperation, herein after called "Joint Committee" composed of an equal number of members from both Countries representing Government and Scientists/Technical Experts.

The Joint Committee will be serviced on behalf of the Italian Government by Ministry of Foreign Affairs and on behalf of Government of India by Department of Science & Technology.

The Joint Committee shall meet alternately in India and Italy on dates and place to be agreed upon through the diplomatic channels.

The Joint Committee responsibilities will include: Approving and reviewing implementation of executive Program of Cooperation (POC) including specified joint activities and co-financing provisions; and any other arrangement of cooperation which may be concluded pursuant to the present Agreement.

Article 5
(Financial Arrangement)

The executive Program of Cooperation (POC), including financial terms, which may be worked out by the two sides for specific duration, will be jointly sponsored and co-financed by the Government of Italy and the Government of India.

Article 6
(Intellectual Property Management)

Management, allocation and exercise of intellectual property rights resulting from Joint Research under this new Agreement will be subject to the details stipulated in Annex, which is an integral part of this Agreement.

Article 7
(Information Exchange and Technological Transfer)

The Contracting Parties, with reference to the principles stated in Annex, shall favor information and technology exchanges as well as joint activities regarding scientific cooperation aiming at technologies transfer.

Article 8
(Settlement of Differences)

Any differences arising from the implementation or interpretation of the Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations through the diplomatic channels.

Article 9
(Amendments)

This Agreement and its provisions can be amended at any time with the consent of both Contracting Parties. Amendments, if any, shall enter into force with the same procedures as for the entry into force of the present Agreement.

Article 10
(Entry into force and Termination)

The present Agreement shall enter into force at the date of receipt of the second of the two notifications by which Contracting Parties officially inform each other that their respective internal procedures and ratification has been completed. Entry into force of the present Agreement shall automatically cause termination of the Science & Technology Agreement signed on April 28, 1978. Such termination shall not affect the execution of the programs underway agreed during the period of validity of the 1978 Agreement.

The present Agreement shall remain into force for five years and shall be automatically extended for further periods of five years.

The present Agreement can however be terminated any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. Termination shall not affect the execution of the programs underway agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless otherwise decided by both Contracting Parties.
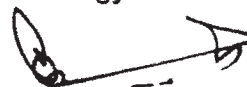
In witness whereof the undersigned Representatives (duly authorized thereto by their respective Governments), have signed the present Agreement.

Done in New Delhi on day of Twenty Eight November in the Year Two Thousand and Three, in two originals in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Italian Republic
H.E. Margherita Boniver
Deputy Foreign Minister

For the Government of the
Republic of India
H.E. Bachi Singh Rawat
Minister of State for Science and
Technology

Annex

Management, allocation and exercise of intellectual property rights resulting from Joint Research and Technology Transfer under the S&T Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India.

APPLICATION

This Annex is applicable to all joint research performed under the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India in the field of Science and Technology, by the Contracting Parties.

I. OWNERSHIP, ALLOCATION AND EXERCISE OF RIGHTS

1. For purposes of this Agreement , 'Intellectual Property' shall have the meaning defined in Article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, 14 July 1967. This also includes rights protected by Agreement on Trade related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Annex IC of the World Trade Organization Agreement signed at Marrakesh on April 15,1994.

2. This Annex addresses the allocation of rights and interests of the Parties and their participants. Each Party and its participants shall ensure that the other Party and its participants may obtain the rights to intellectual property allocated to it in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation of rights, interests and royalties between a Party and its nationals or participants, and the rules of diffusion and utilization of information, which will be determined by the laws and practices of each Party.

3. The Parties will also be guided by, and contractual arrangements should provide for, the following principles:

(a) effective protection of intellectual property. The Parties shall ensure that they and/or their participants notify one another within a reasonable time of the creation of any intellectual property arising under the Agreement or implementation arrangements and to seek protection for such intellectual property in a timely fashion;

(b) effective exploitation of results, taking into account the contributions of the Parties and their participants;

(c) non-discriminatory treatment of participants from the other Party as compared with the treatment given to its own participants, with regard to ownership, utilization and dissemination of information and ownership, allocation and exercise of Intellectual Property Rights;

(d) protection of Business-Confidential information.

4. The participants shall jointly develop a Technology Management Plan (TMP). TMP is a specific agreement to be concluded between the participants in joint research defining their respective rights and obligations, including those in respect of the ownership and use, including publication, of information and intellectual property to be created in the course of joint research. With respect to IP, the TMP will normally address, among other things, ownership, protection, user rights for research and development purposes, exploitation and dissemination, including arrangements for joint publication, the rights and obligations of visiting researchers and dispute settlement procedures. The TMP shall also address foreground and background information, licensing and deliverables. The TMP shall be developed within the rules and regulations in force in territory of each Party taking into account the aims of the joint research, the relative financial or other contributions of the Parties and participants, the advantages and disadvantages of licensing by territory or for fields of use, requirements imposed by the applicable laws, the need for dispute settlement procedures and other factors deemed appropriate by the participants. The rights and obligations concerning the research generated by visiting researchers (i.e. researchers not coming from a Party or a participant) in respect of IP shall also be addressed in the joint technology management plans. The TMP shall be approved by the responsible funding agency, or department of the Party involved in financing the research, before the conclusion of the specific research and development cooperation contracts to which they are attached.

5. Information or intellectual property created in the course of joint research and not addressed in the TMP will be allocated according to the principles set out in the TMP. In case of disagreement which cannot be resolved by the agreed dispute settlement procedure, such information or IP shall be owned jointly by all the participants involved in the joint research from which the information or IP results. Each participant to whom this provision applies shall have the right to use such information or IP for his own commercial exploitation with no geographical limitation.

6. In accordance with applicable laws, each Party will ensure that the other Party and its participants may have the rights to IP allocated to them.

7. While maintaining the condition of competition in areas affected by the Agreement, each Party shall endeavor to ensure that rights acquired pursuant to the Agreement, and arrangements made under it, are exercised in such a way as to encourage, in particular

(i) the dissemination and use of information created, disclosed or otherwise made available, under the Agreement, and
(ii) the adoption and implementation of international standards.

8. Termination or expiry of the Agreement will not affect rights or obligations of participants with regard to Intellectual Property under approved on-going projects in accordance with this Annex.

II. COPYRIGHT WORKS AND SCIENTIFIC LITERARY WORKS

Copyright belonging to the Parties or to their participants shall be accorded treatment consistent with the Berne Convention (Paris Act 1971) and the TRIPS Agreement.

Without prejudice to Section III, and unless otherwise agreed in the TMP, publication of results of research shall be made jointly by the Parties or participants. Subject to the foregoing general rule, the following procedures shall apply

1. In the case of publication by a Party or public bodies of that Party of scientific and technical journals, articles, reports, books, including video and software arising from joint research pursuant to the Agreement, the other Party will be entitled to a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free license to translate, reproduce, adapt, transmit and publicly distribute such works.

2. The Parties shall endeavor to disseminate literary works of a scientific character arising from joint research pursuant to the Agreement and published by independent publishers will be disseminated as widely as possible.

3. All copies of a copyright work to be publicly distributed and prepared under this provision shall indicate the names of the author(s) of the work unless an author explicitly declines to be named. Copies shall also bear a clearly visible acknowledgement of the cooperative support of the Parties.

III. UNDISCLOSED INFORMATION

A. Documentary undisclosed information

1. Each Party, its agencies or its participants, as appropriate, shall identify at the earliest possible moment and preferably in the TMP the information that they wish to remain undisclosed in relation to the Agreement, taking into account inter-alia the following criteria:

(a) secrecy of the information in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration or assembly of its components, generally known among or readily accessible by lawful means to experts in the fields;

(b) the actual or potential commercial value of the information by virtue of its secrecy;

(c) previous protection of the information in the sense that it has been subject to steps that were reasonable under the circumstances by the person lawfully in control, to maintain its secrecy.

The Parties and their participants may in certain cases agree that, unless otherwise indicated, parts or all of the information provided, exchanged or created in the course of joint research pursuant to the Agreement may not be disclosed.

2. Each Party shall ensure that it and its participants clearly identify undisclosed information, for example by means of an appropriate marking or restrictive legend. This also applies to any reproduction of the said information, in whole or in part.

A Party receiving undisclosed information pursuant to the Agreement will respect the privileged nature thereof. These limitations shall automatically terminate when this information is disclosed by the owner into the public domain.

3. Undisclosed information communicated under this Agreement may be disseminated by the receiving Party to persons within or employed by the receiving Party and other concerned departments or agencies in the receiving Party authorized for the specific purposes of the joint research under way, provided that any undisclosed information so disseminated shall be pursuant to a written agreement of confidentiality and shall be readily recognizable as such, as set out above.

4. With the prior written consent of the Party providing undisclosed information under this Agreement, the receiving Party may disseminate such undisclosed information more widely than otherwise permitted in paragraph 3 above. The Parties shall cooperate in developing procedures for requesting and obtaining prior written consent for such wider dissemination, and each Party will grant such approval to the extent permitted by its domestic policies, regulations and laws.

B. Non-documentary undisclosed information

Non-documentary undisclosed or other confidential or privileged information provided in seminars and other meetings arranged under this Agreement, or information arising from the attachment of staff, use of facilities, or joint projects, shall be treated by the Parties or their participants according to the principles specified for documentary information in the Agreement; provided, however, that the recipient of such undisclosed or other confidential or privileged information has been made aware in advance and in written form of the confidential character of the information to be communicated.

C. Control

Each Party shall endeavor to ensure that undisclosed information received by it under this Agreement shall be controlled as provided herein. If one of the Parties becomes aware that it will be, or may be reasonably expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of Sections A and B, it shall immediately inform the other Party. The Parties will thereafter consult to define an appropriate course of action.

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, di seguito indicati come le "Parti Contraenti",

Riconoscendo i benefici della cooperazione scientifica e tecnologica in corso e l'interesse reciproco a rafforzare tale cooperazione,

Desiderando rafforzare la competitività industriale dei due Paesi sui mercati internazionali attraverso nuovi prodotti e servizi, basati su specifiche attività congiunte nell'ambito della ricerca scientifica e della tecnologia,

Considerando il superamento dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, firmato a Roma il 28 aprile 1978,

Hanno convenuto di concludere il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica:

ARTICOLO 1
(Obiettivi)

L'obiettivo del presente Accordo è la promozione di attività di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di reciproco interesse e vantaggio, su base paritaria, che siano sostenute da entrambe le Parti Contraenti, conformemente alle norme giuridiche vigenti nei rispettivi Paesi. Sono privilegiate le iniziative catalizzatrici di ricerca congiunta e sviluppo tecnologico, tali da permettere la creazione di nuove conoscenze, prodotti e servizi, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 2
(Settori prioritari di cooperazione)

Le Parti Contraenti promuovono la collaborazione scientifica e tecnologica nei campi delle Scienze di base e in quelli collegati allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione rivolta ai seguenti settori:

Fisica; Tecnologia dell'Informazione; Ingegneria civile ed elettronica; Telecomunicazioni; Scienze biomediche; Micro e Nano-tecnologia; Agricoltura e Tecnologia alimentare; Ambiente; Aerospazio; Energia; Trasporti; Eredità culturale; Tecnologie di conservazione e restauro; Ingegneria e Tecnologia del Design.
Qualsiasi altro settore individuato di comune accordo dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 3
(Attività di cooperazione)

Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti Contraenti, la cooperazione scientifica e tecnologica assume le seguenti forme:

a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche;
b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche;
c. Organizzazione di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse;
d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico;
e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata;
f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata
g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti;
h. Creazione di una rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica;
i. Promozione di progetti congiunti da presentare all'Unione europea o ad altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti.

Qualsiasi altra modalità di cooperazione individuata dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 4
(Commissione mista e programma di cooperazione)

Al fine di coordinare l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "Commissione mista", composta da un numero uguale di membri di entrambi i Paesi rappresentanti dei Governi, scienziati ed esperti tecnici.

Il Ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di Scienza e Tecnologia), per conto del Governo indiano, ed il Ministero degli Affari Esteri, per conto del Governo italiano, sono responsabili del funzionamento della Commissione mista.

La Commissione mista si riunirà alternativamente in Italia e in India in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche.

La Commissione mista è responsabile delle seguenti attività: approvazione e verifica della corretta attuazione del Programma Esecutivo di Cooperazione (executive Program of Cooperation - POC), incluse le attività congiunte e le misure di co-finanziamento in esso specificate; eventuali nuovi accordi di cooperazione che possano essere conclusi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)

Il Programma Esecutivo di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie che le due Parti Contraenti possono prevedere per un determinato periodo, sarà patrocinato e finanziato congiuntamente dal Governo indiano e dal Governo italiano.

ARTICOLO 6
(Proprietà intellettuale)

Le disposizioni relative alla titolarità, la distribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale creati nell'ambito delle forme di ricerca congiunta previste nel presente Accordo sono contenute nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 7
(Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia)

In riferimento ai principi di cui nell'Allegato, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di tecnologia e le attività congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie.

ARTICOLO 8
(Risoluzione delle controversie)

Eventuali controversie inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati condotti per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 9
(Emendamenti)

Previo consenso di entrambe le Parti Contraenti, è possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. L'entrata in vigore di eventuali emendamenti è soggetta alle stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore e risoluzione)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne e di ratifica previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
L'entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la cessazione di validità dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia firmato il 28 aprile 1978. Tale cessazione di validità non pregiudicherà l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del suddetto Accordo del 1978.

Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata.

Le Parti Contraenti hanno facoltà di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento. La risoluzione ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte Contraente. La cessazione di validità dell'Accordo non pregiudica l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del presente Accordo, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti Contraenti.

In fede di che, i Sottoscritti (debitamente autorizzati dai rispettivi Governi), hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New Delhi, il 28 novembre 2003 (ventotto novembre duemila tre), in due originali, nelle lingue italiana, indi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
S.E. Margherita Boniver
Sottosegretario agli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica Indiana
S.E. Bachi Singh Rawat
Sottosegretario alla Scienza e Tecnologia

Allegato

Gestione, riconoscimento ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività congiunte di ricerca e trasferimento di tecnologia, ai sensi delle disposizioni dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana

APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività di ricerca condotte congiuntamente dalle Parti Contraenti, ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana in materia di Scienza e Tecnologia.

I. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai fini del presente Accordo, il termine "proprietà intellettuale" ha il significato di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Essa include altresì i diritti protetti ai sensi delle disposizioni di cui nell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), Allegato IC dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.

2. Il presente Allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti Contraenti ed ai loro partecipanti. Ciascuna Parte ed i suoi partecipanti provvedono affinché l'altra Parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente Allegato. Il presente Allegato non pregiudica e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una Parte ed i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle informazioni, disciplinate dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna Parte.

3. Le Parti Contraenti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base al presente Accordo:

a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte Contraente e/o i suoi partecipanti si impegnano a comunicare all'altra Parte, entro un termine ragionevole, qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito del presente Accordo o delle modalità di attuazione dello stesso, e a provvedere in tempo debito alla protezione di tale diritto.

b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle Parti e dei loro partecipanti;

c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra Parte Contraente rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti, in riferimento alla titolarità,

all'utilizzo e alla divulgazione di informazioni e alla titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

d) protezione delle informazioni commerciali riservate.

4. I partecipanti elaborano congiuntamente un Piano di Gestione della Tecnologia (Technology Management Plan – TMP). Il Piano di Gestione della Tecnologia è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire attività comuni di ricerca e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi, compresi quelli relativi alla titolarità ed all'uso - inclusa la pubblicazione - delle informazioni e della proprietà intellettuale, eventualmente create nell'ambito della ricerca congiunta. Con riferimento alla proprietà intellettuale, il piano disciplina tra l'altro i seguenti aspetti: diritti di titolarità, protezione ed uso a fini di ricerca e di sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune; diritti ed obblighi riferiti ai ricercatori in visita e procedure di risoluzione di eventuali controversie. Il piano definisce inoltre il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables). Il piano è elaborato conformemente alle normative vigenti sul territorio di ciascuna Parte Contraente, tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, dei relativi contributi finanziari o di altra natura delle Parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi d'uso, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, dell'esigenza di definire modalità di risoluzione delle controversie e ogni altro fattore che i partecipanti considerino rilevante. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti, in relazione alle ricerche da loro condotte (ad esempio ricercatori che non provengono né dalle Parti Contraenti né da organismi partecipanti). Il Piano di Gestione della Tecnologia è approvato dall'agenzia o dal dipartimento competente ad erogare i fondi della Parte finanziatrice della ricerca, prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo.

5. Le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale creati nel corso della ricerca congiunta non disciplinati dal Piano di Gestione della Tecnologia sono attribuiti secondo i principi stabiliti dal piano medesimo. Qualora non sia possibile risolvere eventuali casi di disaccordo attraverso la procedura di composizione delle controversie prevista, la titolarità di tali informazioni o diritti di proprietà intellettuale spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che hanno dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o diritti di proprietà intellettuale a fini commerciali, senza limiti geografici.

6. Conformemente alle norme di legge in vigore, ciascuna Parte Contraente provvede affinché siano attribuiti all'altra Parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti.

7. Compatibilmente al mantenimento della concorrenza nei settori oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente Accordo e dei contratti stipulati nel suo contesto, siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

i) la diffusione e l'utilizzo delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente Accordo, e
ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

8. Il recesso dall'Accordo o la sua cessazione non pregiudicano i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti in materia di proprietà intellettuale, di cui nei progetti approvati in corso, a norma del presente Allegato.

II. OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA

I diritti d'autore spettanti alle Parti o ai rispettivi partecipanti sono disciplinati ai sensi delle disposizioni contenute nella Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e nell'Accordo sugli aspetti commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPS).

Salvo diversa disposizione contenuta nel Piano di Gestione della Tecnologia e salvo quanto disposto nella Sezione III, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti alla ricerca. Conformemente a tale principio generale, si applicano le seguenti procedure:

1. in caso di pubblicazione ad opera di una Parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni, libri, incluse opere audiovisive e software, di carattere scientifico o tecnico, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte Contraente ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i Paesi che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire pubblicamente tali opere.

2. Le Parti si adoperano affinché sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica, frutto della ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo e pubblicate da editori indipendenti.

3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo se un autore chieda espressamente di non essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione.

III. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna Parte Contraente e, se del caso, le sue agenzie o suoi partecipanti, indica quanto prima, e preferibilmente nel Piano di Gestione della Tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate, con riferimento al presente Accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

   i) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti dei settori del caso, nella loro integrità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

   ii) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza;

   iii) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

   Le Parti e i loro rispettivi partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo siano riservate.

2. Ciascuna Parte, e se del caso i suoi partecipanti, provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

   La Parte che riceve informazioni riservate ai sensi del presente Accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare delle stesse.

3. Le informazioni riservate, comunicate a norma del presente Accordo, possono essere rivelate dalla Parte che le riceve a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze, nonché ad agenzie ed organismi governativi autorizzati, ai fini specifici della ricerca congiunta in corso; a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili come tali, conformemente al disposto di cui sopra.

4. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate ai sensi del presente Accordo, la Parte che riceve dette informazioni ha facoltà di

divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le Parti collaborano alla definizione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto preliminare ad una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna Parte si impegna a dare il proprio consenso, nei limiti delle politiche, delle leggi e dei regolamenti nazionali.

B. Informazioni riservate di carattere non documentale

In caso di informazioni riservate di carattere non documentale ed ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente Accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le Parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste nel presente Accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano già stati informati per iscritto del loro carattere confidenziale.

C. Controllo

Ciascuna Parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle Parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nelle Sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti si consultano quindi per definire le linee di condotta da seguire.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3299):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) l'11 febbraio 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 maggio 2005 ed il 14 giugno 2005.

Relazione scritta annunciata il 16 giugno 2005 (atto n. 3299 A relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula il 5 luglio 2005 e approvato il 6 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5974):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX, X, XIII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 27 luglio 2005 ed il 13 ottobre 2005.

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato, il 30 novembre 2005.

06G0011

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Giglietti Gianluca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Giglietti Gianluca nato il 9 agosto 1975 a Perugia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di abogado rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 26 luglio 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze in data 6 luglio 1999 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 22 giugno 2005;

Preso atto che il sig. Giglietti ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Firenze in data 4 agosto 2005;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Giglietti Gianluca nato il 9 agosto 1975 a Perugia (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A00402

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Naccarato Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Naccarato Andrea nato il 1° dicembre 1972 a Firenze (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di abogado rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 27 luglio 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze in data 7 dicembre 2001 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 18 luglio 2005;

Preso atto che il sig. Naccarato ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Firenze in data 29 marzo 2004;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Naccarato Andrea, nato il 1° dicembre 1972 a Firenze (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A00403

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Braschi Velasquez Carlos Augusto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, n. 189, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Braschi Velasquez Carlos Augusto, nato il 26 marzo 1981 a San Isidro - Lima (Perù), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Perù di ingeniero zootecnista conseguito presso l'«Universidad Nacional Agraria La Molina» il 25 febbraio 2005 ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha, altresì, conseguito il titolo accademico di bachiller en ciencias - zootecnia conseguito presso l'«Universidad Nacional Agraria La Molina in data 2 giugno 2004 e risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros del Perù - Consejo Departamental de Lima» di Lima (Perù) dal 29 aprile 2005 al n. 81678;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 20 settembre 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di agronomo - sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Braschi Velasquez Carlos Augusto, nato il 23 gennaio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulla seguente materia: 1) estimo e matematica finanziaria.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A.

06A00404

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2005.

Riconoscimento, al dott. Milazzo Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Milazzo Mario, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in New Jersey (USA), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 dicembre 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia, rilasciato in data 30 giugno 1983 dalla «University of medicine and dentistry of New Jersey» di Newark (New Jersey - Stati Uniti) al dott. Milazzo Mario, cittadino italiano, nato a Catania il 2 gennaio 1953, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

Il direttore generale: LEONARDI

06A00394

DECRETO 21 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Capi Ardiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Capi Ardiana, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacista conseguito nella Repubblica di Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 dicembre 2005;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di diplome conseguito in data 24 settembre 1997 presso «Università degli Studi di Tirana» (Repubblica albanese) alla sig.ra Capi Ardiana nata a Fier (Repubblica albanese) il 18 maggio 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Capi Ardiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: LEONARDI

06A00395

DECRETO 2 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Huesca Avila Sandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di educatore professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Huesca Avila Sandra, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en educacion social» conseguito in Spagna nell'anno 1995 presso la «Universitat de Barcelona» - Facultat de pedagogia di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Educatore professionale»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 6 ottobre 2005;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di educatore professionale contemplato nel decreto ministeriale n. 520/1998;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di «Diplomada en educacion social» conseguito in Spagna nell'anno 1995 presso la «Universitat de Barcelona» - Facultat de pedagogia di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Huesca Avila Sandra, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 28 gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di educatore professionale (decreto ministeriale n. 520/1998), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A00393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società: Maggi S.r.l., in San Giorgio Piacentino, Industrie Emiliana Parati, in Biandrate, Kimberly Clark, in Patrica, Tepa, in San Gregorio, Consorzio Madia Diana, in Bari, Teca, in Reggio Calabria. (Decreto n. 37396).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,

nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie, di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 25 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 29 dipendenti della società Maggi S.r.l., unità in San Giorgio Piacentino (Piacenza), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 24 giugno 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa sottoscritto presso la provincia di Piacenza il 6 aprile 2005 propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 324.684,27.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 21 dipendenti della società Industrie Emiliana Parati, unità di Biandrate (Novara), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 227.531,01;

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 77 dipendenti della società Kimberly Clark, unità di Patrica (Frosinone), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 595.914,55;

Pagamento diretto: no.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali in data 12 luglio 2005 in favore di un numero massimo di 33 dipendenti della società Tepa, unità di San Gregorio (Reggio Calabria), già fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34012 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 329.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 513.536,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione, salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005 in favore di un numero massimo di 56 dipendenti della società Consorzio Madia Diana, unità di Bari, già fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34703 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 871.456,32.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: si.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005 in favore di un numero massimo di 24 dipendenti della società Teca, unità di Reggio Calabria, già fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34703 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 421.678,08.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: si.

Art. 7.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 2.954.800,99, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57

06A00443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2005.

Soppressione della sezione doganale di Pese.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e imposte indirette ed, in particolare, l'allegato 5;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Vista la determinazione prot. n. 495/UD del 26 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane;

Visto l'art. 7, comma 5, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che stabilisce che l'organizzazione interna di ciascun ufficio può essere modificata, su proposta del responsabile, con provvedimento del Direttore regionale;

Considerato che, con determinazione prot. n. 39808 del 22 settembre 2004, lo scrivente ha disposto la chiusura temporanea della Sezione doganale di Pese, dipendente dalla Dogana di Fernetti, a decorrere dal 20 settembre 2004, a causa delle risultanze del monitoraggio dei livelli di gas radon, presenti nei locali adibiti ad uffici doganali, superiori alla soglia prevista dalla Direttiva 96/29 EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Vista la nota prot. n. 46428/CC del 12 agosto 2005, con la quale la Direzione della Circoscrizione doganale di Trieste ha proposto la chiusura definitiva della Sezione doganale di Pese, per i motivi economici ed organizzativi, nella valutazione che il predetto Ufficio doganale, durante il periodo d'inattività, ha comunque comportato un costo di gestione, per i locali in condominio con la Polizia di Stato;

Considerato che, con l'adesione all'Unione europea di dieci nuovi Paesi, tra i quali la Slovenia, a decorrere dal 1° maggio 2004 sono state soppresse le formalità doganali sui confini italo-sloveni;

Ravvisata l'opportunità, per le motivazioni sopra indicate, di accogliere la proposta avanzata dalla Direzione della Circoscrizione doganale di Trieste;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Con il 1° gennaio 2006 è soppressa la Sezione doganale di Pese, dipendente dalla Dogana di Fernetti.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 23 dicembre 2005

Il direttore regionale: DI ROMA

06A00299

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 gennaio 2006.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Laser».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio autorizzazioni officine dell'area 2 «produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la determinazione dirigenziale S.L.488-99/D1 del 15 novembre 2005, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste la domanda della ditta titolare delle specialità medicinali che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con la determinazione sopra indicata, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la determinazione dirigenziale S.L.488-99/aDl del 15 novembre 2005 con la quale sono state erroneamente sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali, indicate nell'elenco allegato al presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalla ditta titolare dell'autorizzazione;

Ritenuto pertanto necessario rettificare la determinazione dirigenziale S.L.488-99/aD1 del 15 novembre 2005;

Determina:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocata con decorrenza immediata la determinazione dirigenziale S.L.488-99/aD1 del 15 novembre 2005, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente determinazione, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 4 gennaio 2006

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*
alla determinazione n. R.S.L./488-99/aD1 del 4 gennaio 2006

CODICE AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE SOCIALE
023886068	LASER	30 COMPRESSE 500 MG	PRINCEPS SRL (ex titolare TOSI FARMACEUTICI)
023886082	LASER	«R» 20 COMPRESSE RETARD 750 MG	PRINCEPS SRL (ex titolare TOSI FARMACEUTICI)

06A00447

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 97/2004, n. 98/2004 e n. 99/2004 adottate dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0002217/PIND-L-9 del 26 maggio 2005, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere adottate, in data 6 maggio 2004, dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale dei periti industriali, concernenti il Regolamento di esecuzione dell'assistenza facoltativa n. 98/2004, n. 99/2004 e n. 97/2004 come modificata dalla delibera n. 25/2005 di recepimento delle osservazioni ministeriali.

06A00296

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Chouriça de carne de Barroso - Montalegre», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 323 del 20 dicembre 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dalla Cooperativa Agricola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre CRL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti a base di carne, denominato «Chouriça de carne de Barroso - Montalegre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A00405

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601012/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.